

**DECRETO-LEGGE 8 MARZO 2020, N.11 RECANTE  
“MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE  
L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERE GLI  
EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA”.**

*Aggiornamento dell’11 marzo 2020*

**ASPETTI COMMERCIALI  
ASPETTI FISCALI  
ASPETTI GIUSLAVORISTICI  
ASPETTI PRIVACY**

La rapida diffusione del Coronavirus ha già avuto pesanti ripercussioni, sin dal suo esordio in Cina, sui mercati internazionali e inevitabilmente su molte aziende italiane, che utilizzano nei propri cicli produttivi componenti provenienti dalla Cina.

Il governo della Cina, primo paese colpito, ha immediatamente tentato di ricondurre l'evento epidemiologico nelle cause di cd. "forza maggiore" per superare le gravi conseguenze dei ritardi, mancate consegne e/o altri inadempimenti delle imprese cinesi, soprattutto se operanti nelle zone maggiormente colpite, nei confronti delle controparti, partner interni od internazionali.

Il diffondersi del virus COVID-19 nel mondo occidentale ed in Italia in particolare ed i recenti provvedimenti emanati dal governo italiano (DPCM del 1 e del 4 marzo 2020, poi sostituiti dal DPCM 8 marzo 2020 che contiene misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in Veneto e Lombardia, poi estese con il DPCM 9 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, nonché la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 del Ministero degli Interni destinata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato"), hanno comportato gravi restrizioni alla mobilità delle persone (divieto di tutti gli spostamenti che non siano giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute) con conseguenti ripercussioni anche alla circolazione della merci.

Tali eccezionali eventi e conseguenti provvedimenti restrittivi sono destinati ad avere un sicuro impatto sul regolare svolgimento delle attività produttive, di distribuzione e di consegna delle imprese italiane e, più in generale, sulla loro capacità di dare corretta e tempestiva esecuzione ai contratti in essere con controparti sia italiane che estere. La gravità ed eccezionalità della situazione impone una valutazione in ordine alla possibilità che l'emergenza sanitaria e i conseguenti provvedimenti della pubblica autorità possano rientrare nella nozione di "evento di forza maggiore" o, comunque, costituire eventi esimenti dalla responsabilità in cui potrebbero incorrere le imprese italiane per la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte prima del loro verificarsi.

Nell'ambito dei contratti commerciali internazionali e, soprattutto, nei contratti che hanno una durata prolungata, è ormai divenuta prassi inserire una clausola di cd. *Force Majeure* che identifica espressamente le ipotesi di forza maggiore e le modalità di gestione delle relative conseguenze sulle obbligazioni delle parti e sul contratto.

Talvolta viene invece inserita la clausola di cd. *hardship*, che disciplina le ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta e viene applicata nel caso in cui la prestazione di una delle parti diventi troppa onerosa, tale da comportare un sacrificio sproporzionato di una parte a vantaggio dell'altra, a causa di fatti sopravvenuti alla conclusione del contratto e ciò o tramite l'intervento di un terzo o mediante apposita negoziazione tra le stesse.

In assenza di tali clausole (*Force Majeure* o *hardship*), per determinare la rilevanza degli eventi straordinari che hanno colpito l'Italia sull'eventuale inadempimento dei contratti in essere, si deve fare riferimento al diritto applicabile al contratto.

Ove tale diritto fosse il diritto italiano, si precisa che la disciplina contenuta nel Codice Civile non delinea, comunque, direttamente il concetto di "forza maggiore" quale esimente dalla responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il diritto italiano prevede due ipotesi: (a) impossibilità sopravvenuta della prestazione e (b) sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione.

Nel primo caso, la prestazione divenuta impossibile si estingue e la parte liberata dalla propria obbligazione non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

L'impossibilità temporanea, fino a che essa perdura, vale quale esimente dalla responsabilità per il ritardo nell'adempimento.

Nel secondo caso (sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione), il debitore può domandare la risoluzione del contratto, salvo che la controparte offra di modificare equamente le condizioni del contratto.

Ai fini di determinare se un evento rivesta effettivamente le caratteristiche esimenti, molti sono gli aspetti lasciati all'interpretazione della giurisprudenza. In concreto, le cause tradizionali di impossibilità non imputabile al debitore sono determinate nel *factum principis* (ordine o divieto dell'autorità), nel caso fortuito, nella forza maggiore e nel fatto del creditore.

Rientrano in genere nel novero della "forza maggiore", che rende impossibile la prestazione ed esime da responsabilità le calamità naturali quali terremoti, epidemie, alluvioni, uragani, atti terroristici e di guerra; ma ogni evento deve essere esaminato e valutato nella sua gravità specifica, tenuto conto delle circostanze del singolo caso.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta, secondo l'interpretazione prevalente, deve dipendere da un evento straordinario (cioè un evento che statisticamente è poco frequente, con carattere di eccezionalità) e imprevedibile (deve essere cioè tale che i contraenti non lo avessero messo in conto, in base alle loro conoscenze ed esperienze).

Nei contratti internazionali di vendita di compravendita di beni mobili, trova applicazione, ove non espressamente derogato, l'art. 79 della Convenzione di Vienna del 1980 (cd. "CISG"), che prevede un esonero di responsabilità per l'inadempimento indipendente dalla volontà del debitore, che sia imprevedibile ed insuperabile.

Da quanto sopra discende che molti sono gli elementi che devono essere considerati e valutati per determinare se una società sia o meno responsabile del suo inadempimento e dei danni conseguenti.

Le difficoltà interpretative degli eventi esimenti da responsabilità, che necessitano sempre di una valutazione specifica e caso per caso, nonché le diversità sussistenti nelle varie legislazioni nazionali sul tema in esame, portano ad affermare che non sia possibile determinare con certezza ed *a priori* che l'epidemia da coronavirus ed i provvedimenti conseguenti adottati dal Governo italiano possano costituire in tutti i rapporti e per qualsivoglia inadempimento eventi tale da legittimare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e/o eccessiva onerosità e/o da esimare la parte inadempiente da responsabilità.

Per concludere, in ogni ipotesi in cui a seguito degli eventi straordinari legati all'epidemia di coronavirus una società non sia in grado di dare esecuzione, quantomeno tempestiva, alle proprie obbligazioni ovvero di ricevere la prestazione della controparte, la stessa:

- i) dovrà valutare innanzitutto il tenore degli accordi contrattuali, rilevando l'esistenza di eventuali clausole di *Force Majeure* e/o *hardship*, di cui andrà attentamente valutato il tenore, le modalità di gestione della situazione straordinaria ivi previste e le conseguenze sul contratto e sull'inadempimento;

- ii) in assenza delle clausole indicate sub i) o di loro inapplicabilità, dovrà individuare il diritto applicabile al rapporto e valutare in base ad esso gli eventi di esonero da responsabilità contrattuale ivi previsti, la cui sussistenza andrà concretamente valutata tenuto conto delle obbligazioni a carico delle parti, del loro comportamento e dell'impatto che gli eventi straordinari di cui si vuol invocare l'efficacia esimente hanno avuto sull'esecuzione delle singole prestazioni.

Le principali disposizioni sono, alla data odierna, tutte contenute nel DL 2 marzo 2020, n.9.

Più in particolare, oltre ad ulteriori misure per le quali si fa espresso rimando all'analisi delle disposizioni di riferimento, il citato Decreto prevede all'articolo 1 (disposizione generalizzata a tutto il territorio nazionale):

- il differimento dal 9 marzo al 31 marzo 2020 del termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 relative al periodo d'imposta 2019 dei soggetti obbligati alla presentazione del modello 730/2020. La trasmissione telematica delle CU 2020, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il 2 novembre 2020;
- la conferma del termine del 31 marzo 2020 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 e delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al periodo d'imposta 2019;
- la proroga dal 9 marzo 2020 al 31 marzo 2020 della trasmissione dei flussi informativi dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 ai sostituti d'imposta attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate;
- la proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati inerenti agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, il cui termine è scaduto il 28 febbraio u.s., restano escluse dalla proroga le spese sanitarie che dovevano essere inviate entro il 21 gennaio 2020;
- il consequenziale differimento dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020 del termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- l'anticipazione al 2020 dell'applicazione di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 730 che si sarebbero dovuti applicare dal 2021. Di conseguenza, il modello 730/2020 relativo all'anno 2019 potrà quindi essere presentato entro il 30 settembre 2020, indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata (*i.e.* diretta, tramite sostituto d'imposta, Caf, professionista abilitato).

Per completezza, si segnala inoltre che gli articoli 2, 5 e 7 contengono ulteriori disposizioni aventi riguardo i territori ed i comuni appartenenti alla *ex c.d.* "zona rossa".

In particolare, all'articolo 2, relativamente alle persone fisiche con residenza o sede operativa nella *ex c.d.* "zona rossa"<sup>1</sup>, ovvero alle persone giuridiche con sede legale o sede amministrativa ivi localizzata, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, che abbiano origine da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da avvisi di accertamento. Tuttavia, si badi che, salvo differenti indicazioni in futuro, tali versamenti, oggetto di sospensione, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e non si procederà al rimborso di quanto già versato.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, altresì, agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ed alle relative procedure di riscossione ed a tutte le attività di ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639

<sup>1</sup> Risultano facenti parte della *ex cd* "zona rossa" i comuni di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, ossia, nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, nella Regione Veneto: Vò.

Infine, sono differiti al 31 maggio 2020 i versamenti per i soggetti (localizzati nella “zona rossa”) che hanno aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (artt.3 e 5 del DL 23 ottobre 2018, n.119 e art.16-bis, comma 1, lett. b), n.2 del DL 30 aprile 2019, n.34 e art.1, comma 190 della legge 30 dicembre 2018, n.145).

Relativamente alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, l’art.8 del DL 2 marzo 2020, n.9 ha disposto la sospensione dal 2 marzo (data di entrata in vigore del DL citato) al 30 aprile 2020 dei:

- termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che, ai sensi degli artt.23, 24 e 29 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti di cui al periodo precedente dovranno essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Inoltre, per i soggetti su menzionati aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati dall’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella GU 26 febbraio 2020, n.48.

Nulla è ancora disposto con riferimento all’eventuale differimento dei termini di presentazione della dichiarazione IVA, relativa al periodo di imposta 2019, attualmente fissati al 30 aprile 2020.

Proseguendo nell’analisi, in materia di contenzioso tributario, con applicazione generalizzata a tutto il territorio nazionale, il Governo, con gli articoli 1 e 2 del DL 8 marzo 2020, n.11, ha varato una serie di disposizioni urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 riguardanti il funzionamento della giustizia civile e penale. Tali disposizioni, per espressa previsione di legge, sono applicabili altresì, ove compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.

Ai sensi del su menzionato articolo 1, comma 1, dal 9 marzo (giorno successivo all’entrata in vigore del DL citato) al 22 marzo le udienze dei procedimenti tributari (nonché civili e penali per le quali si rimanda alla specifica informativa per le relative eccezioni) pendenti in tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo.

Dal 9 al 22 marzo sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ai sensi dell’art.1, comma 1, del DL 8 marzo 2020, n.11. Inoltre, ove il decorso di tali termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Si presti attenzione al fatto che, da una lettura del dato testuale della norma, sembrerebbe evincersi come i termini da considerarsi sospesi siano esclusivamente quelli relativi ai procedimenti le cui udienze, programmate nel periodo di sospensione (9-22 marzo), risultino rinviate d’ufficio. A tal riguardo, si segnala come la relativa relazione illustrativa chiarisca la portata generale dalla disposizione la quale si riferisce a tutti i procedimenti e processi (civili, penali e tributari) pendenti «*(anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato) disponendo la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione*».

Con riferimento allo svolgimento dei servizi all'interno degli uffici giudiziari, l'articolo 2 del DL 8 marzo 2020, n.11 concede la facoltà ai capi di tali uffici (dopo le necessarie consultazioni), per il periodo compreso tra il 23 marzo e il 31 maggio 2020, di adottare le seguenti misure:

- limitazione dell'accesso del pubblico;
- limitazione dell'orario di apertura al pubblico ovvero la chiusura (per gli uffici che non erogano servizi urgenti);
- regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, nonché ogni altra misura atta a evitare assembramento;
- l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- la celebrazione a porte chiuse delle udienze;
- la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto;
- la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020;
- lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

### Lavoro Agile (smart working)

Come è noto il DPCM del 1° marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale e per la durata di sei mesi la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere unilateralmente, ossia senza la necessità di accordo individuale con i dipendenti che ne vengano interessati (quindi in deroga alla legge istitutiva che in via generale, invece, dispone la necessità dell'accordo) alla modalità di lavoro agile ai sensi degli articoli dal 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017 n. 81.

Salva la affermata non necessità dell'accordo individuale, il lavoro agile resta soggetto, per il resto, alla sua ordinaria disciplina legale, con la sola altra eccezione che l'informativa obbligatoria al lavoratore in materia di salute e sicurezza prevista dall'art. 22 della legge può essere spedita anche telematicamente al dipendente interessato e nella forma standardizzata disponibile sul sito internet INAIL.

A meno che non si tratti di una mera estensione entitativa del numero di giornate di lavoro agile da parte di un datore di lavoro che già ne faccia ordinariamente ricorso secondo accordi individuali già vigenti con i lavoratori, osserviamo che qualche problema di interpretazione sembra porsi: l'eventuale utilizzo di strumenti di lavoro - quali PC e smartphone - di proprietà dei dipendenti dovrebbe comunque presupporre il loro consenso ed una remunerazione per l'utilizzo (oltre che il rimborso dei costi dell'utenza elettrica e della rete), mentre le modalità di esercizio del potere di controllo della prestazione (che secondo l'art.19 dovrebbero essere concordate) non potrebbero comunque essere esercitate con modalità che si ponessero in violazione del diritto alla riservatezza. Difficilmente compatibili con la unilateralità della disposizione datoriale appaiono, peraltro, la disciplina del diritto del lavoratore alla disconnessione e quella relativa alla collocazione temporale della prestazione di lavoro nell'ambito della giornata (il lavoratore in modalità agile non è soggetto a vincolo ma solo al limite massimo di orario), che, secondo l'art. 19 della Legge n.81 dovrebbero anch'esse essere fatte oggetto di accordo.

Il lavoratore, ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020, non potrebbe rifiutare di negoziare in buona fede il suo collocamento in modalità di lavoro agile ma un accordo individuale appare comunque di fatto a nostro avviso difficilmente eludibile.

### Coronavirus e Documento Unico di Valutazione dei rischi (DUVR)

E' noto che l'art. 2087 cod. civ. pone a carico del datore di lavoro una obbligazione generale e ampia di tutela della salute dei propri dipendenti ed una responsabilità che ha, tuttavia, natura contrattuale: onere del dipendente è quindi dimostrare di avere contratto la malattia che, come è certamente il COVID - 19, è una malattia ad eziologia diffusa, proprio in occasione di lavoro, e onere solo successivo del datore di lavoro è quello di dimostrare, allora, di avere fatto tutto quanto oggettivamente possibile per evitare che ciò accadesse.

Ciò detto è comunque senz'altro opportuno a nostro modo di vedere, in adempimento dell'obbligazione generale, che il datore di lavoro disponga una revisione del DUVR in relazione al rischio biologico specifico in modo da predisporre, laddove possibile, le misure di protezione e prevenzione individuali e collettive necessarie. Ciò che, in certi concreti casi, potrebbe anche costituire la cifra della differenza tra forza maggiore che impone la sospensione dell'attività produttiva senza oneri retributivi ed il normale rischio di impresa che invece non consente di trattenere unilateralmente la retribuzione pur in assenza di prestazione lavorativa).

In materia di privacy, occorre sempre tenere conto dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Al riguardo il Garante Privacy ha emesso, in data 2 marzo 2020, un apposito comunicato stampa in merito alla raccolta di informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e gli ultimi spostamenti di visitatori, utenti e dipendenti.

Il Garante, segnatamente, raccomanda di limitare quanto più possibile la messa in atto di pratiche di raccolta poste in essere con **carattere sistematico e indiscriminato**. Il Garante chiarisce infatti nel comunicato stampa, che le attività di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus dovrebbero rimanere confinate agli organi deputati istituzionalmente a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica, tra cui gli operatori sanitari e il sistema attivato dalla protezione civile.

Pertanto, qualsiasi misura di contenimento dovesse essere adottata dal datore di lavoro dovrà essere improntata al rispetto del principio di minimizzazione del trattamento, raccogliendo quindi i dati ritenuti indispensabili per consentire l'operatività delle misure prescelte.

Allo stato, la normativa d'urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni di cui alla ex zona rossa o abbia avuto contatti stretti con persone risultate positive al Coronavirus debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l'auto-isolamento.

Resta imprescindibile, pertanto, **l'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.**

## DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

---

## LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)